



Firmato
digitalmente
da MARIA
ADELAIDE
LA SETA
C. IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
PALERMO:80
030980827

N. 14223 di Repertorio

N. 8653 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro (**2024**).

Il giorno otto del mese di febbraio (**08/02**).

In Corleone, in piazza Sant'Agostino n.1 nel mio ufficio secondario.

Innanzi a me **Dott.ssa MARIA ADELAIDE LA SETA**, notaio in Palermo,

con studio in viale Francesco Scaduto n. 2/D, iscritto al Collegio Notarile

dei Distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese

SONO PRESENTI

I signori:

- **DI LORENZO DANIELA**, nata a Palermo il giorno 1 (uno) ottobre 1962
(millenovecentosessantadue), codice fiscale DLRDNL62R41G273K,
residente in Corleone, via Calvario n. 6 (C.I.E. n. CA31005JY rilasciata dal
Ministero dell'Interno il 16 settembre 2021);

- **RIINA MARIA**, nata a Corleone (PA) il 4 (quattro) agosto 1969
(millenovecentosessantanove), codice fiscale RNIMRA69M44D009K,
residente in Corleone (PA), Via Salvatore Aldisio n. 193 (C.I. n. AX
4732683 rilasciata dal Comune di Corleone il 6 settembre 2016);

- **ALLETTO SANFILIPPO GINA**, nata a Corleone il 14 (quattordici)
agosto 1969 (millenovecentosessantanove), codice fiscale
LLTGNI69M54D009O, residente in Corleone, via Ragusa n. 47 (C.I. n.
AY4382263 rilasciata dal Comune di Corleone il 10 novembre 2017);

- **IANNAZZO GAETANO**, nato a Corleone (PA) il 12 (dodici) novembre
1974 (millenovecentosettantaquattro), codice fiscale

	NNZGTN74S12D009X, residente in Corleone, via Ragusa n. 53 (C.I.E. n. CA14969KB rilasciata dal Ministero dell'Interno il 28 settembre 2021); - MORELLO NICOLETTA JESSICA, nata a Palermo il 16 (sedici) agosto 1994 (millenovecentonovantaquattro), codice fiscale MRLNLT94M56G273H, residente in Corleone (PA), Cortile Lisotta Grazia n. 6 (C.I.E. n. CA71581HO rilasciata dal Ministero dell'Interno il giorno 11 novembre 2020). Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi premettono che qui, oggi ed alle ore diciannove è stata regolarmente convocata l'assemblea dei soci dell'Associazione "ONLUS PEGASO", con sede in Corleone (PA), Via Ragusa n. 51, codice fiscale e numero di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus 04804720821, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) Trasformazione della associazione in Ente del Terzo settore; 2) Integrale riformulazione dello statuto; 3) Nomina del consiglio direttivo. All'ora su indicata assume la presidenza, a norma di statuto, il presidente del consiglio direttivo, sig Iannazzo Gaetano il quale constata e mi chiede di dare atto: a) che sono presenti tutti i soci e precisamente i signori DI LORENZO DANIELA, RIINA MARIA, ALLETTO SANFILIPPO GINA, IANNAZZO GAETANO e MORELLO NICOLETTA JESSICA; b) che è presente l'intero consiglio Direttivo nelle persone di IANNAZZO GAETANO, Presidente, DI LORENZO DANIELA, Vice Presidente, ALLETTO	

	SANFILIPPO GINA, Tesoriere.	
	c) Che l'Associazione non ha nominato revisori dei conti.	
	Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara	
	pertanto regolarmente costituita l'assemblea e apre la seduta.	
	Il Presidente espone i motivi che rendono necessaria la trasformazione	
	dell'Associazione in Ente del Terzo settore e la conseguente	
	riformulazione dell'intero statuto.	
	Esponde quindi il contenuto del nuovo statuto sociale, già prima d'ora	
	portato a conoscenza dei soci, e le novità in esso inserite rispetto alla	
	precedente formulazione, commentando le modifiche apportate al vecchio	
	testo.	
	Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, come accerta il	
	Presidente, DELIBERA:	
	1) di trasformare l'associazione ONLUS PEGASO in associazione del	
	Terzo settore, con la denominazione " PEGASO - ETS ";	
	2) di riformulare lo statuto, approvando il testo che si allega al presente	
	atto sotto la lettera " A ", dopo lettura da me datane ai comparenti;	
	3) di nominare per gli esercizi 2024-2025, il consiglio direttivo in persona	
	di:	
	Iannazzo Gaetano Presidente;	
	Morello Nicoletta Vice Presidente;	
	Di Lorenzo Daniela Tesoriere.	
	I suddetti accettano le rispettive cariche e dichiarano di avere presentato	
	all'Associazione la dichiarazione di cui al primo comma dell'art.2383 c.c.	
	(inesistenza a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste	

dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore

adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione europea),

dichiarazione che ora confermano.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, la

seduta viene chiusa alle ore venti.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico

dell'associazione.

Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai

sensi dell'art. 82 commi 3 e 4 CTS D.lgs. n. 117/2017.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n.

679/2016 e successive modifiche, i comparenti autorizzano me Notaio al

trattamento dei dati personali, anche sensibili, contenuti nel presente

contratto per dare esecuzione all'atto stesso e per adempiere agli obblighi

di legge, dichiarano di avere ricevuto in forma scritta tutta l'informativa

in materia di protezione di dati personali sensibili, esprimendo il relativo

consenso, ed autorizzano me Notaio a comunicare i dati a terzi in

ottemperanza a specifiche disposizioni di legge.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai

comparenti che lo approvano.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato occupa cinque

pagine fin qui di due fogli.

Sottoscritto alle ore venti.

F.to: Di Lorenzo Daniela, Riina Maria, Alletto Sanfilippo Gina, Iannazzo

Gaetano, Morello Nicoletta Jessica, Maria Adelaide La Seta notaio

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la denominazione "**PEGASO - ETS**" con sede legale nel Comune di Corleone (PA), Via Ragusa n. 51 e con durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, e/o di mutualità e/o di produzione e/o scambio di beni e/o servizi, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, come previsto dall'art.5 del CTS:

1) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:

mediante lo svolgimento di attività tendenti alla promozione della salute, alla prevenzione, alla riabilitazione fisica e al supporto delle persone con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute, anche mediante la gestione di strutture, centri di riabilitazione e comunità alloggio e servizi di assistenza domiciliare, quali ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), SAD (Servizi Assistenza Domiciliare), SET (Servizi Educativi Territoriali), SED (Servizi Educativi

Domiciliari) e HCP (Home Care Premium).

(Art. 5 lett. c CTS);

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa:

attraverso la organizzazione e gestione di corsi, interventi e servizi di formazione professionale e praticantato, organizzazione di convegni, dibattiti e seminari (Art. 5 lett. d CTS);

3) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale:

attraverso l'organizzazione di screening medici per favorire la prevenzione medica e sostenimento della ricerca scientifica con apposite raccolte di fondi (Art. 5 lett. h CTS);

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso:

mediante organizzazione di viaggi di interesse sociale e gestione di strutture turistiche, case vacanze e agriturismo (ai sensi dell'art. 5 lett. k CTS);

5) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa:

mediante organizzazione di incontri con esperti per sensibilizzare i ragazzi verso il fenomeno del bullismo al fine di prevenirlo attraverso percorsi formativi di arricchimento culturale (ai sensi dell'Art. 5 lett. l CTS);

6) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106: (ai sensi dell'Art. 5 lett. p CTS);

7) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti:

attraverso gestione di strutture di prima accoglienza e organizzazione di incontri, corsi di istruzione, attività ludiche e ricreative, tendenti all'integrazione sociale dei migranti (ai sensi dell'art. 5 lett. r CTS);

8) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni:

mediante lo svolgimento di attività che, grazie all'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, realizzino azioni di rilevanza sociale, sanitaria e educativa nei confronti di persone interessate da disagi di natura fisica, psico-fisica e/o a rischio di esclusione sociale (ai sensi dell'art. 5 lett. s CTS);

9) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche:

mediante organizzazione di gare di ogni tipo, gestione di strutture sportive e centri di avviamento allo sport e corsi di formazione professionale per contribuire alla diffusione degli sport e delle attività polisportive (ai sensi dell'art. 5 lett. t CTS);

10) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS:

in particolare attraverso attività di sostegno delle famiglie e degli anziani che si

trovino in condizioni economiche disagiate e mediante la raccolta e/o l'acquisizione di alimenti e di beni di prima necessità, anche con collette alimentari, da donare a persone e/o famiglie svantaggiate o bisognose (ai sensi dell'Art. 5 lett. u CTS);

11) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata: mediante iniziative tendenti al riutilizzo dei suddetti beni con lo svolgimento di attività sociali di ogni genere (ai sensi dell'Art. 5 lett. z CTS).

L'associazione si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare può organizzare spettacoli, eventi, manifestazioni sportive anche di carattere ricreativo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividano le finalità della stessa e che siano in grado di partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che deve contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale per le persone fisiche, la denominazione, il codice fiscale e la sede legale per gli Enti, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; -
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che

contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione adottata dall'Organo di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, o inviata per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Delibera inoltre sulle disposizioni

relative alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'approvazione delle disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8 - Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'art. 26 CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale

ART. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti di legge (art.30 CTS).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 -Revisione legale dei conti

L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei presupposti di legge (art.31 CTS).

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Bilancio di esercizio

Al verificarsi dei presupposti di legge l'associazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno

(art.13).

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 - Bilancio sociale e informativa sociale

Al verificarsi dei presupposti di legge l'associazione deve depositare e pubblicare il bilancio sociale (art.14, comma 1, CTS).

Al verificarsi dei presupposti di legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art.14, comma 2, CTS).

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale (art.17 CTS).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presso la sede legale e/o il depositario delle scritture contabili, in seguito a specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 CTS.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Di Lorenzo Daniela, Riina Maria, Alletto Sanfilippo Gina, Iannazzo Gaetano,
Morello Nicoletta Jessica, Maria Adelaide La Seta notaio

Registrato a Palermo il 19 febbraio 2024 al n. 5474 serie 1T. Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, ai sensi dell'articolo 20, del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Palermo, 26/02/2024

File firmato digitalmente dal Notaio Maria Adelaide La Seta